Condizioni generali di servizio per l'utilizzazione della soluzione di firma elettronica avanzata

1. PREMESSE

Lo **Studio Mamì**, nell'ambito di un progetto di dematerializzazione documentale, offre ai propri Clienti uno strumento innovativo di sottoscrizione utilizzabile esclusivamente fra il Cliente e lo **Studio Mamì**, che permette ai Clienti stessi di firmare elettronicamente tramite la Firma Elettronica Avanzata (di seguito: "FEA") i documenti informatici nei rapporti instaurati ed instaurandi tra il Cliente medesimo e lo **Studio Mamì**.

La soluzione FEA adottata dallo **Studio Mamì**, consente al Cliente di apporre la propria firma su documenti elettronici mediante l'uso di un codice di sicurezza univoco (One Time Password – FEA OTP). Tale modalità soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed ha la stessa validità legale del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del CAD (Codice Amministrazione Digitale).

L'adesione al servizio è completamente gratuita. Le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate sono descritte nel documento "Caratteristiche e tecnologie del sistema per l'uso della firma elettronica avanzata – FEA - OTP" fornito all'atto dell'adesione al servizio.

La firma adottata dallo **Studio Mamì** è qualificata come FEA – Firma Elettronica Avanzata (di seguito: "FEA"), pertanto la normativa richiede al Cliente di accettarne espressamente le relative condizioni di utilizzo. In mancanza di tale accettazione non si potrà ricorrere alla procedura di seguito descritta.

2. IL SOGGETTO EROGATORE – DPCM art. 55 comma 2

I servizi sono resi da **Studio Mamì** – Dott. Rag. Mamì Antonio Dario – Via Kennedy, 63 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (di seguito anche "Professionista" o "Studio Mamì"), in qualità di soggetto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 2, lett. a) delle Regole Tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013, eroga soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle per la firma i documenti informatici nei rapporti instaurati ed instaurandi tra il Cliente medesimo e lo **Studio Mamì**.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La soluzione è stata realizzata in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD") nonché alle definizioni riportate nelle Regole Tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (di seguito anche "Regole Tecniche" o "DPCM").

Ai fini delle presenti condizioni si intendono qui integralmente riportare e trascritte le definizioni contenute nel CAD nonché quelle di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

4. OGGETTO DEL SERVIZIO – DPCM art. 56 comma 1

Le presenti condizioni disciplinano l'erogazione gratuita e facoltativa di soluzioni di Firma Elettronica Avanzata da parte dello **Studio Mamì** ai propri Clienti.

Ai sensi della vigente normativa italiana ed europea qui applicabile, ed in particolare dell'art. 56, comma 1 delle Regole Tecniche, una firma elettronica si configura come avanzata allorché la stessa è ottenuta mediante un processo che garantisca:

a) l'identificazione del firmatario del documento;
b) la connessione univoca della firma al firmatario;
c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
f) l'individuazione del soggetto erogatore di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);
g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il documento sottoscritto con il servizio di Firma Elettronica Avanzata, formato nel rispetto delle sopracitate regole tecniche contenute nel DPCM garantisce l'identità del firmatario nonché l'integrità e l'immodificabilità del documento.

Il documento così sottoscritto acquisisce in tal modo l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO – DPCM art. 57 comma 1, lettere a, b, c

L'attivazione del servizio è subordinata all'adesione del Cliente che avviene tramite sottoscrizione, anche mediante firma elettronica semplice, del "Modulo di richiesta di adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA)" e la contestuale sottoscrizione per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Servizio e la presa visione del documento "Caratteristiche e tecnologie del sistema per l'uso della firma elettronica avanzata – FEA - OTP" fornito all'atto dell'adesione al servizio.

Il Cliente dovrà essere preliminarmente identificato dallo **Studio Mamì** tramite un apposito documento di riconoscimento valido. Il

documento contenente l'accettazione delle Condizioni Generali di Servizio unito a copia del documento di riconoscimento acquisito viene archiviato e conservato per 20 (venti) anni garantendone la disponibilità integrità, leggibilità ed autenticità.

I documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata verranno inviati tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di attivazione. Resta inteso che il Cliente può richiedere la consegna della relativa documentazione in altro dispositivo o su supporto cartaceo.

6. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA E DELLE TECNOLOGIE UTILIZZATE – DPCM art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e, f

Il servizio di Firma Elettronica Avanzata è stato sviluppato per soddisfare i requisiti legali delle firme elettroniche avanzate così come disciplinate dal titolo V del DPCM.

Le soluzioni offerte dal servizio adottate dallo **Studio Mamì** si possono configurare agevolmente come FEA Remota, dal pieno valore legale con l'efficacia prevista dall'artcolo 2702 del codice civile, poiché lo **Studio Mamì** ìadotta le seguenti misure nel rispetto degli obblighi dell'art. 56 del DPCM 22/02/2013:

a) al fine dell'identificazione, gli operatori dello **Studio Mamì** richiedono al Firmatario (Cliente dello studio) un documento di riconoscimento in corso di validità come indicato dall'art. 35 del DPR 445/2000
b) il Cliente riceve una comunicazione sul suo indirizzo mail che lo invita a firmare la documentazione proposta dallo **Studio Mamì**
c) il Cliente può verificare preventivamente la documentazione e i punti in cui verrà apposta la firma
d) la connessione univoca della firma al firmatario è garantita dalle informazioni contenute all'interno del file XML, generato dal partner tecnico Kopjra Srl a valle di un procedimento di firma elettronica brevettato, da essa firmato digitalmente in formato XAdES, tramite FEQ intestata a Kopjra stessa come sigillo elettronico a garanzia di integrità e perfezionato all'interno del PDF firmato, XML contenente tra le altre cose: il numero di telefono dell'utente che ha immesso l'OTP, il suo indirizzo IP, nonché tutto il traffico di rete e relative chiavi di cifratura
e) durante l'esecuzione delle firme elettroniche l'autenticazione del Firmatario è convalidata mediante l'immissione di un codice di sicurezza univoco (One Time Password - OTP) da parte del Firmatario. Il codice viene ricevuto sul proprio numero telefonico verificato
f) al termine della procedura di firma, tutti i firmatari ricevono una notifica via e-mail contenente una copia del documento sottoscritto. Sarà comunque sempre possibile richiedere allo **Studio Mamì** copia di tale documento
g) il Firmatario ha sempre la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma; presso AgID all' URL http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica, sono disponibili, gratuitamente, una serie di software conformi alla Deliberazione N. 45 del 21 maggio 2009. Anche Adobe Acrobat Reader® è in grado di eseguire la verifica
h) Il processo prevede la possibilità di visualizzare integralmente i documenti da sottoscrivere; i documenti prodotti dopo la firma sono file PDF che integrano il file XML sopra citato. Il file XML è verificabile tramite apposito strumento all'indirizzo https://validator.websign.kopjra.com/. Inoltre il Firmatario potrà richiedere la stampa del documento originale, o l'invio dello stesso per e-mail o PEC.
i) Il Firmatario è sempre in grado di identificare con certezza lo "Studio" (il soggetto che eroga la soluzione di firma) in quanto gli operatori di "Studio" informano con puntualità e chiarezza il Firmatario del servizio ed i loghi sono ben evidenziati. Inoltre il nome dello "Studio" viene indicato come dato aggiuntivo ("tag") passato al processo di firma del partner tecnico Kopjra, pertanto viene correttamente inserito anche all'interno del file XML sopra citato
j) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati, è garantita dalla tipologia dei documenti che sono tutti in formato PDF non modificabili.
k) il documento PDF originale (non firmato) viene incluso all'interno del file XML generato dal partner tecnico Kopjra Srl. Tale documento viene infine firmato digitalmente da Kopjra stessa a garanzia di integrità. Ciò garantisce che ogni firma elettronica abbia valore esclusivamente nel contesto del documento per cui è stata generata.

I requisiti sopra descritti soddisfano l'art. 56 delle Regole Tecniche DPCM 22/02/2013 e l'Art. 21 comma 2-bis del CAD.

L'identificazione del firmatario, che lo **Studio Mamì** dovrà porre in essere, sarà garantita dalle modalità operative descritte al precedente punto 5. Il Cliente garantisce la veridicità del documento di riconoscimento mostrato all'operatore e di tutti i dati personali comunicati, assumendo in punto a proprio carico e in via esclusiva ogni responsabilità.

Sul sito www.studiomami.it, sezione FEA, sono pubblicate le caratteristiche tecnologiche utilizzate dal Servizio così come le modalità attraverso le quali è possibile richiedere copia della dichiarazione di accettazione al servizio di firma elettronica e le informazioni previste dall'art. 56, comma 1 delle Regole Tecniche.

7. RINUNCIA AL SERVIZIO FEA – DPCM art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera h

Il Cliente potrà revocare, in qualsiasi momento, il consenso all'uso della FEA, chiedendo di firmare con firma autografa il documento che gli è stato sottoposto.

il Cliente potrà in ogni momento recedere in maniera definitiva dal servizio che permette l'utilizzo della FEA, senza che sia applicata alcuna penale o spesa, comunicando la sua volontà allo **Studio Mamì** a mezzo lettera raccomandata A.R. o alla PEC a.mami@pec.it, oppure tramite dichiarazione scritta depositata presso la segreteria dello Studio.

Lo **Studio Mamì** potrà in ogni momento recedere dal servizio che permette l'utilizzo della FEA comunicando la sua volontà al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di calendario di preavviso.

8. COPERTURA ASSICURATIVA – DPCM art. 57 comma 2

Lo **Studio Mamì**, in qualità di soggetto che eroga la soluzione di FEA oggetto delle presenti Condizioni Generali di Servizio, è

responsabile verso il Cliente per l'adempimento di tutti gli obblighi discendenti dall'espletamento di tale attività. In particolare in riferimento ai requisiti tecnici, procedurali ed organizzativi previsti dal CAD e dalle Regole Tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Nell'interesse del Cliente ed in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 57 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, lo **Studio Mamì** ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile da danno a terzi eventualmente derivante dalla fornitura del servizio di Firma Elettronica Avanzata. La polizza è stata stipulata con la compagnia assicurativa AIG, riporta il n. IFL0014052 con un massimale specifico di Euro 500.000,00.

9. LIMITI D'USO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA – DPCM art. 60 comma 1

Si sottolinea che la FEA può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti intercorrenti tra **Studio Mamì** e il Cliente.

10. RICHIESTA GRATUITA DEL MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA – DPCM art. 57 comma 1, lettera d

Con richiesta da inviare all'indirizzo info@studiomami.it, lo **Studio Mamì** è tenuto a fornire al Cliente copia delle presenti Condizioni e del Modulo di Adesione sottoscritto dal Cliente e di ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 56 delle Regole Tecniche.

11. ALTRE DISPOSIZIONI

Lo **Studio Mamì** avrà diritto, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di calendario di preavviso, di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali di Servizio. In tal caso, qualora il Cliente non receda ai sensi del punto 7 entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione dello **Studio Mamì** o comunque utilizzi il Servizio FEA successivamente alla ricezione di detta comunicazione, la modifica si intenderà accettata.

12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Lo **Studio Mamì** non sarà responsabile per la mancata o non corretta esecuzione degli obblighi incombenti sul Cliente, in tutti i casi in cui il mancato o non corretto adempimento sia dovuto a cause non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, calamità naturali, eventi bellici, furti, interventi dell'autorità.

Lo **Studio Mamì** non assume inoltre alcuna responsabilità per ogni abuso relativo alla veridicità di tutti i documenti di riconoscimento e dati personali comunicati in occasione dell'adesione al servizio e di ogni altra variazione dovesse intervenire successivamente ove non opportunamente comunicata.

13. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle presenti Condizioni, nonché dell'esecuzione del servizio di FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

14. INFORMATIVA PRIVACY

Con l'accettazione delle presenti Condizioni, il Cliente conferma allo **Studio Mamì** il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati forniti e riguardanti la sua persona e da atto di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dal Regolamento UE n. 679/2016 a tutela della riservatezza dei suoi dati personali, come da informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, allegata alle presenti Condizioni.

15. NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto all'interno delle presenti Condizioni si rinvia alla normativa vigente in materia.

Per accettazione

Data _____ Firma _____